

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA



www.snals.it

Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 04 SETTEMBRE 2019 SUPPLENZE DOCENTI E ATA

Come ogni anno il Ministero emana una circolare per regolamentare le nomine di supplenza sia temporanea che annuale che vengono disposte dal dirigente scolastico. La circolare è la n. 38905 per oggetto: "Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.". Poche le novità di rilievo.

La suddetta circolare ricorda anche l'iter da seguire per le **supplenze sul sostegno che, come è ormai noto, da anni costituiscono il maggior numero di posti da coprire con o senza il titolo di specializzazione**. Lo è anche nella nostra provincia. Le nomine devono scaturire in successione da:

- 1) elenchi provinciali del personale specializzato;
- 2) elenchi di prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d'istituto, e laddove sia necessario si ricorre anche a quelli delle scuole viciniori;
- 3) docenti specializzati che abbiano presentato istanza di inserimento attraverso la finestra semestrale regolamentata dal DM 666 del 15 luglio 2019;
- 4) docenti specializzati che abbiano presentato la MAD acronimo di **Messa A Disposizione** (si ricorda che possono presentare la MAD per una sola provincia i docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto);
- 5) In subordine alle assegnazioni provvisorie docenti privi di specializzazione inclusi nelle graduatorie di istituto, secondo l'ordine prioritario di fascia e incrociando le graduatorie se trattasi di scuola secondaria;
- 6) MAD dei docenti non specializzati.

Per i Licei musicali e coreutici sono previsti accantonamenti per coloro che lo scorso anno hanno avuto l'incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per le nuove classi di concorso: questi ultimi possono presentare istanza per conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'a.s. 2018/2019.

Gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore potranno esser dati a docenti già in servizio a patto che non derivino da frazionamento di posti o cattedre interi.

I diplomati magistrali cancellati dalla GAE per effetto di sentenza potranno essere inseriti in 2° fascia d'istituto tramite domanda cartacea (modello A1 e modello B per la scelta delle sedi).

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA

Personale ATA viene confermato:

- che si può lasciare una supplenza al 30 giugno per una al 31 agosto, è anche consentito, prima della stipula del contratto, rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto
- che la priorità nella scelta della sede (L. 104 artt. 21 e 33) si attiva solo all'interno del contingente di posti previsti
- la validità delle due note ministeriali (2116/2015 e 10073/2016) che forniscono indicazioni ai Dirigenti scolastici per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali.

SCUOLA A ORARIO RIDOTTO

Anche se il fenomeno di iniziare le lezioni ad orario provvisorio e ridotto si è molto attenuato grazie al pieno lavoro nella canicola estiva degli impiegati dell'Ufficio Scolastico Provinciale, possa capitare che nelle prime settimane di lezione l'orario scolastico può risultare incompleto per nomine da effettuare o per problemi relativi alla stesura dell'orario stesso. In tale periodo i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola e quindi il Dirigente scolastico può organizzare il servizio in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (per esempio 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 ore nella scuola primaria, 18 ore nelle secondarie).

Dato che non è possibile lo scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, il docente non potrà essere utilizzato in attività che non rientrino nelle attività d'insegnamento ma potrà essere chiamato a coprire le ore di cattedra non effettuate con supplenze (o a tenersi a disposizione per eventuali supplenze) o interventi didattici integrativi. Ricordiamo che un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana e non può essere rimandato ad una o più settimane successive e non recuperato con attività funzionali all'insegnamento.

ADEMPIMENTI INIZIALI

Prima dell'inizio delle lezioni in ogni scuola il Dirigente deve provvedere e nominare due figure importanti per i regolari lavori futuri in ciascuna classe: **SEGRETARIO E COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

Mentre la figura del Segretario di classe (che provvede alla verbalizzazione) è prevista dalla legge e quindi è obbligatoria, quella del Coordinatore di classe si costituisce attraverso una delega scritta del Dirigente scolastico a un docente del Consiglio stesso che può accettarla o rifiutarla. La delega dovrà contenere i compiti che il Coordinatore dovrà svolgere, la durata dell'incarico e la relativa retribuzione (quest'ultima dovrà essere stabilita in sede di contrattazione di istituto).

CON TRE ANNI DI SERVIZIO SUPPLENZE FINO AL 31 AGOSTO

Il comma 131 della legge sulla "Buona scuola" non consentiva di attribuire supplenze al personale scolastico supplente che avesse svolto 36 mesi di supplenza su posti vacanti e disponibili. Dallo scorso anno il comma 131 della legge 107/2015 è stato abrogato dal Decreto Dignità per cui i posti disponibili per le supplenze fino al 31 agosto quest'anno saranno molto numerosi e ciò anche a causa della non assegnazione nell'ambito delle attuali operazioni di assunzione.

IMPEGNI ANNUALI DEI DOCENTI

Riteniamo possa interessare, specialmente a chi si appresta per la prima volta ad entrare in classe, riassumere gli impegni individuali e collegiali a cui sarà chiamato durante l'anno scolastico oltre al normale orario di insegnamento.

A) **Attività individuali:** preparazione delle lezioni ed esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie.

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA

B) **Attività collegiali:** collegi dei docenti con le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, formazione e verifica di inizio e fine anno, informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini parziali e finali (40 ore).. C) **Attività collegiali:** consigli di classe, di interclasse e di intersezione (40 ore annue). È bene conteggiare le ore programmate per i vari Collegi docenti o riunioni collegiali per comunicazioni alle famiglie: perché se dovessero al termine dell'anno scolastico superare le 40 per ciascuna delle attività collegiali, quelle in eccesso dovrebbero essere retribuite.

ORE ECCEDENTI FORMAZIONE E RETRIBUZIONE

Al termine delle operazioni di nomina da parte del 'U.S.P. dalle graduatorie ad esaurimento gli spezzoni orario di 6 ore o inferiori a 6 ore, che non servono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti dagli Uffici Scolastici alle scuole in cui sono disponibili. Ricordiamo che i Dirigenti scolastici provvedono ad assegnare tali spezzoni secondo un determinato ordine: 1) ai docenti con contratto a tempo determinato per completare l'orario di servizio se in possesso dell'abilitazione per la idonea classe di concorso; 2) ai docenti con contratto a tempo indeterminato che si dichiarino disponibili ad effettuare ore eccedenti l'orario di servizio obbligatorio fino ad un massimo di 24 ore settimanali; 3) ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore; 4) infine, a supplenti assunti per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. Per la retribuzione di tali ore agli insegnanti di ruolo le ore eccedenti sono pagate sino al 31 agosto se sono ore dell'organico di diritto altrimenti sino al 30 giugno (anche se diversi tribunali hanno stabilito il pagamento fino al 31 agosto).

FORMAZIONE IN SERVIZIO

Con la legge 107/2015 la formazione in servizio del docente è obbligatoria, permanente e strutturale ed è attività funzionale all'insegnamento di natura collegiale e rientra quindi nel monte ore delle 40 previste dal contratto. Come tale deve essere inserita nel piano annuale delle attività e deliberata dal Collegio dei docenti. Se si superano le 40 ore scatta lo straordinario: 17,50 euro per ogni ora eccedente le 40 ore annue.

CATTEDRA ORARIO ESTERNA e 104/'92

Vogliamo ricordare, considerata l'attualità d'inizio di ogni anno, la normativa che assegna le cattedre quando queste vengono modificate per variazioni dell'organico di istituto. L'attribuzione di una cattedra orario esterna (COE): se in una scuola con l'organico di cattedre interne fino a 2018/19 e dal prossimo anno 2019/20 si è formata una cattedra COE ex novo – completamento orario in un'altra scuola - per contrazione nell'organico della scuola, essa **deve** essere attribuita al docente secondo la posizione esclusivamente occupata nella graduatoria interna di istituto. Una COE ex-novo può essere attribuita anche a docente beneficiario della precedenza determinata dalla Legge 104/92, se è costituita da scuole ubicate nello stesso comune mentre può essere escluso da questa assegnazione se si tratta di completare l'orario su comuni diversi. In considerazione che non si crea comunque una soprannumerarietà nulla osta ad accordi tra colleghi con motivazioni opportune da dichiarare al dirigente per la dovuta assegnazione alle classi. Dobbiamo anche registrare che ci sono tensioni anche nella regolare conferma della cattedra orario esterna allo stesso docente nonostante non sia ultimo nella graduatoria interna di istituto. Infatti se la cattedra non è una COE ex-novo, in quanto già presente nell'organico dell'anno precedente, dovrà essere assegnata al docente già in servizio su questa cattedra. La COE deve essere confermata allo stesso docente.

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA

ASPETTATIVA

Il docente di ruolo può essere collocato a domanda in aspettativa per un anno scolastico senza assegni per realizzare l'esperienza in una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. In tal modo interrompe l'anzianità di servizio ma può conservare il posto. Anche il docente neoimpresso in ruolo può chiedere di essere collocato in aspettativa ma deve essere libero da altri impegni lavorativi al momento dell'assunzione e non prima di aver perfezionato il rapporto di lavoro.

VISITA FISCALE E FASCE DI REPERIBILITÀ

Le fasce di reperibilità della visita fiscale in caso di malattia del dipendente pubblico sono:

dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

È esonerato solo chi soffre di particolari patologie. Ricordiamo che l'art. 55 septies comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *"qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all'Inps"*.

ADEMPIMENTI NEO IMMESSI IN RUOLO - da GM e GaE

Pensiamo di rendere un servizio utile a coloro che sono assunti in ruolo con il 1° settembre da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e dalle Graduatorie di Merito (GM) del concorso 2016 elencando alcune indicazioni utili agli adempimenti a cui sono chiamati. Più sotto ci riferiremo a coloro che partecipano al percorso FIT. Alcune indicazioni sono di carattere individuale (ad esempio le domande di ricongiunzione, di riscatto di alcuni servizi, della laurea e quant'altro) altri riguardano problematiche di natura collegiale (ruolo del Collegio docenti, degli Organi collegiali, Commissioni, ecc). Per tutti questi aspetti e per qualsiasi problema possa sorgere nel corso delle attività, ricordiamo che la nostra Segreteria provinciale è a completa disposizione al fine di offrire tutto il supporto necessario e le indicazioni utili a muoversi nella scuola con conoscenza di causa e con la dovuta responsabilità.

ANNO DI FORMAZIONE E DI PROVA

PERSONALE DOCENTE

Il Miur ha pubblicato la nota circolare prot. 35085 del 02/08/2018 con la quale fornisce agli Uffici scolastici regionali indicazioni sulle attività formative per l'a.s. 2018/19 rivolte ai docenti neo assunti. Il **periodo di prova** dura un anno scolastico. Al docente neoimpresso in ruolo viene affiancato un tutor designato dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio docenti.

Per la **partecipazione alla formazione** sono necessari **almeno 180 giorni** di servizio di cui **almeno 120** per attività didattiche cioè giorni di effettivo insegnamento, giorni impiegati per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica come valutazione, progetti formativi e collegiali.

Nei 180 giorni sono utili: tutto il servizio svolto dall'inizio dell'anno scolastico al termine delle lezioni, comprese le domeniche, le festività, il giorno libero e le sospensioni delle attività didattiche, i primi 30 giorni del congedo obbligatorio per maternità, i periodi di interruzione delle lezioni per ragioni di pubblico interesse (locali per seggi elettorali, profilassi...).

Non sono utili: i giorni di congedo ordinario e straordinario, di permesso e di aspettativa a qualunque titolo.

Le attività formative per il periodo di prova hanno una durata complessiva di 50 ore: fermo restando questo obbligo per tutti, i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono ridotti proporzionalmente per i docenti in servizio su part-time e spezzoni orario. Al termine dell'anno di formazione e di prova il docente sostiene un colloquio davanti al Comitato di valutazione composto dal Dirigente, dal tutor e da tre docenti dell'istituto, al termine del quale il Dirigente procede alla valutazione.

PENSIONATI 2016-2017-2018 : RILIQUIDAZIONE PENSIONE CON AUMENTI CONTRATTUALI PREVISTI DAL CCNL 2016-2018

Il personale scolastico andato in pensione dall'1.01.2016 al 31.12.2018 ha diritto all'adeguamento dell'importo della pensione secondo quanto previsto all'art. 36 del CCNL 2016-2018.

L'Inps, già con la circolare n.26 del 13.02.2019 (inserita in area riservata), ha precisato la procedura che la scuola di titolarità deve adottare per permettere ai pensionati di avere il ricalcolo della pensione con gli aumenti contrattuali previsti.

In pratica la scuola dovrà prendere in carico la posizione assicurativa dell'interessato tramite la piattaforma "Passweb" ed effettuare l'inserimento di un nuovo "ultimo miglio" con gli incrementi stipendiali spettanti alla data di cessazione dal servizio. Non si deve sovrascrivere il precedente "ultimo miglio" già inserito.

In questi giorni le scuole stanno ricevendo solleciti da parte dell'Inps con l'invito a mettere in atto tale procedura, senza la quale i pensionati non potranno avere il ricalcolo della pensione.

Si invitano quindi gli interessati a verificare che la scuola proceda in tal senso.

Va anche rilevato che nel mese di febbraio le scuole, utilizzando apposita funzione nell'area SIDI, hanno aggiornato la carriera con applicazione del CCNL 2016-2018 a tutto il personale cessato dall'1.01.2016 al 31.08.2018.

Tuttavia tale operazione è stata finalizzata esclusivamente all'emissione del progetto di liquidazione del TFS e del TFR, aggiornati secondo il nuovo contratto, ma non è stata utile per il ricalcolo della pensione.

PENSIONATI PAGAMENTO TFR/TFS

I pensionati per vecchiaia dal 1° settembre 2017 e 2018 dal mese di settembre 2019 potranno avere l'accredito del trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), essendo trascorsi i 12 mesi o i 24 mesi di attesa previsti dalla normativa per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità. I colleghi possono consultare l'emissione del mandato di pagamento collegandosi al sito dell'INPS.

PENSIONATI dal 1° SETTEMBRE 2019

Il personale scolastico in pensione dal 1° settembre 2019 riceverà subito la pensione dall'INPS. Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita (TFR) dovrà attendere 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti o per collocamento a riposo per raggiungimento del massimo dell'anzianità di servizio, non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il riconoscimento del TFR è effettuato in un unico importo se l'ammontare complessivo (al lordo delle ritenute fiscali) è pari o superiore a 50 mila euro; in 2 importi annuali se l'ammontare complessivo è compreso fra 50 mila e 100 mila euro (il primo di 50 mila e il secondo pari all'ammontare residuo); in 3 importi annuali se l'ammontare complessivo è uguale o superiore a 100 mila euro (il primo e il secondo importo pari a 50 mila euro e il terzo pari all'ammontare residuo). Le questioni di legittimità per tali ritardi, sollevate da più parti, sono state respinte dai giudici della Corte Costituzionale con sentenza n.159 (depositata in cancelleria il 25/6/2019). Per aggirare le rigide norme un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri consente l'erogazione anticipata del TFR nella misura massima di 45 mila euro grazie ad un accordo con le banche.

DECRETO SICUREZZA BIS

Dopo i recenti fatti che hanno visto genitori di alunni offendere docenti sia con insulti e ingiurie che addirittura fisicamente, il decreto sicurezza bis (D L. n.53/2019 convertito in Legge n.77) ha previsto una norma più restrittiva che riguarda il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Indirettamente interessa il personale docente nella qualità di pubblico ufficiale. Finora il codice penale prevedeva che " *Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione **fino a tre anni***". Ora il decreto n.53 ha modificato le parole del codice penale; quantificando il minimo di pena da comminare, ossia "**da 6 mesi a tre anni**".

RESPONSABILITÀ ALL'USCITA DALLA SCUOLA

Riteniamo interessante riportare la sentenza giuridica non del tutto condivisibile di una denuncia di un genitore per una ferita riportata dal figlio all'uscita di scuola. Nella fase concitata dell'uscita dalla scuola al termine delle lezioni un bambino urta contro una vetrata procurandosi un taglio al polso con danno permanente. Dietro denuncia dei genitori la scuola è stata ritenuta responsabile e quindi condannata per omessa custodia e per non aver messo in sicurezza la vetrata. Siccome il servizio di vigilanza era affidato ad una cooperativa sociale esterna, l'Avvocatura dello Stato aveva addossato su quest'ultima la responsabilità dell'accaduto. Ma la Corte di Cassazione (sentenza n.20285/2019) ha affermato che la stessa istituzione scolastica non è sollevata da responsabilità in quanto il danno è stato causato dalla mancata manutenzione della vetrata, la qual cosa avrebbe richiesto una maggiore vigilanza all'uscita dei bambini. I giudici della suprema Corte hanno affermato che il dovere di protezione è a carico della scuola "fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia". Insomma l'istituzione SCUOLA è posta sempre in una situazione di grande attenzione da parte della Magistratura. Quasi sempre, viene richiamata a varie responsabilità anche se spesso le colpe dei vari incidenti coinvolgono altre istituzioni.

REGISTRO ELETTRONICO

Il decreto legge n. 95 del 6/7/2012 all'art. 7 dice che: "*Il MIUR predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie*" e "*a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico*". Ma come devono avvenire tali comunicazioni e con quali strumenti? anzitutto trattandosi di atti pubblici devono essere compilati in classe in quanto il docente, nella veste di pubblico ufficiale, deve registrare all'istante quanto avviene in sua presenza e poi sono le scuole che devono mettere a disposizione dei docenti computer o tablet da utilizzare in classe per la compilazione del registro. Nella realtà sono poche le scuole che dispongono di una adeguata rete di connessione wireless o di un computer o tablet per ogni classe per cui i docenti sono costretti ad utilizzare strumenti personali e a compilare il registro al di fuori della classe o a casa.

In tal modo il docente si trova costretto ad annotare a mano quanto succede in classe (assenze, verifiche scritte e orali) e poi riportare il tutto sul registro elettronico. A parte il lavoro in più che richiede la doppia registrazione (a mano a scuola e riporto a casa sul registro personale), ciò può comportare conseguenze penali per il docente anche per semplici distrazioni o errori per cui

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA

i Dirigenti scolastici non dovrebbero nemmeno proporre l'uso del registro in classe se non ci sono le condizioni indispensabili.

LE FERIE NON SONO FRUITE COME PERMESSI PERSONALI

L'art. 15 del CCNL/2007 prevede, al comma 2, che il personale docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. L'Avvocatura dello Stato sostiene che, per il contenimento della spesa pubblica, con la legge 228/2012 la concessione dei sei giorni deve essere intesa in modo più restrittivo e cioè senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ciò senza distinzione tra ferie "ordinarie" e ferie "di necessità" fruite in funzione sostitutiva dei permessi. Secondo l'avvocatura dello Stato, dunque, la nuova legge non permette più la fruizione dei sei giorni di ferie come motivi personali e familiari, nel caso in cui si debba pagare l'ora di supplenza al docente che sostituisce il collega assente.

I sindacati non concordano con l'Avvocatura sostenendo che il comma 54 della legge 228 ha disapplicato l'articolo 13, comma 9 del CCNL, sostituendone il contenuto ma non ha affatto interferito con l'articolo 15 comma 2 del CCNL che risulta tuttora vigente riconoscendo ad un docente il diritto a fruire di 6 giorni di permesso per motivi familiari e personali senza la necessità di un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.

SUPPLENZA - MANCATA CHIAMATA

Interessante sentenza relativa alla chiamata per supplenze temporanee. Un docente che aveva diritto alla chiamata per effettuare una supplenza non è stato convocato e quindi ha perso tale opportunità. L'insegnante amareggiato ha chiesto alla scuola la prova della chiamata. Indispettito dal comportamento della segreteria che non ha fornito nessun documento ha ricorso legalmente. La scuola non aveva conservato il documento dal quale risultava la chiamata. La Corte d'appello di Trieste (sentenza n. 557/2013) ha stabilito che l'onere della prova del mancato contatto non ricade sul docente ma sull'amministrazione scolastica che sarà tenuta a risarcire il danno per la mancata assunzione dell'avente titolo.

ASSENZA PARZIALE

Durante lo svolgimento pomeridiano del Collegio docenti (potrebbe essere anche di attività varie) un insegnante si deve assentare perché accusa un malore. Il dirigente considera assenza da malattia l'intera giornata. Il docente invece pretende il recupero delle ore svolte al mattino di lezione. Purtroppo per l'insegnante, anche se ha lavorato regolarmente al mattino, il certificato medico che reca la prognosi comprende l'intero giorno del rilascio per cui non ha alcuna rilevanza la circostanza che il giorno risulti lavorato per intero o in parte. (*Cassazione sentenza n.1290/1988*).

APPROVATO IL DDL SULL'EDUCAZIONE CIVICA

Nella seduta del 1° agosto scorso il Senato ha approvato in via definitiva il decreto sull'educazione civica nella scuola primaria e secondaria. Si insegneranno: Costituzione italiana, istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali, educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto, educazione ambientale e sviluppo eco-sostenibile,

SNALS CONFSAL LECCO COMUNICA

salvaguardia del patrimonio ambientale, ecc. Il numero di ore previste sarà non meno di 33 annue da svolgersi all'interno del monte orario previsto dagli ordinamenti vigenti. L'insegnamento sarà affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe o, ove disponibili, a docenti abilitati nell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche. È prevista l'istituzione della "*Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale*" con la presenza di studenti, insegnanti, famiglie e un componente espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che opererà in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, previsto dall'art. 3 della Legge 71/2017. Dato che per l'applicazione è necessario che la legge venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e per l'entrata in vigore trascorrere 15 giorni dalla pubblicazione, se queste condizioni si sono verificate entro il 31 agosto potrà essere introdotta dal 1° settembre di quest'anno scolastico; altrimenti l'introduzione dovrà slittare al prossimo anno 2020/21.

Lo Snals si è da tempo battuto per l'introduzione a scuola della conoscenza del funzionamento istituzionale dello Stato e dei suoi meccanismi affinché i giovani prendono coscienza di essere cittadini responsabili per cui la dimensione formativa si deve accompagnare alla dimensione educativa. La Costituzione infatti prevede norme di valori di fondo che devono animare la vita sociale degli italiani (associazioni, famiglie, partiti) per formare la futura società.

CARTA DEL DOCENTE: QUANTO DURA?

Ricordiamo che i 500 euro erogati ai docenti per l'aggiornamento e formazione professionale hanno la durata di due anni: quelli erogati per l'anno scolastico 2018/2019 potranno essere utilizzati entro il 31 agosto 2020 e le somme residue al 31 agosto 2019 si aggiungeranno ai 500 euro erogati per il prossimo anno scolastico. Quindi il bonus erogato per l'anno scolastico 2017/2018 scade (o è scaduto) il 31 agosto 2019.

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle **10,00** alle **12,30** **PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** e dalle ore **16,30** alle ore **18,30**

MARTEDÌ E GIOVEDÌ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA

LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS **PREVIO APPUNTAMENTO** per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

TESSERAMENTO SNALS-Confsal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. **Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato.** Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale **SNALS** di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

**Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella**